



Provincia di Olbia – Tempio

DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 23 DEL 13 Giugno 2013

Oggetto: Modifica regolamento per l'istituzione dell'anagrafe patrimoniale degli amministratori provinciali per adeguarlo al D.lgs. 14/03/2013 n.33.

Sessione ordinaria – Adunanza pubblica –

L'anno **duemilatredecim**, addì **tredecim** del mese di **Giugno**, con inizio alle ore **09,30** in **Olbia**, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale di Olbia Tempio convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, sig. Francesco **PALA**, per trattare, in seduta pubblica, sessione straordinaria di seconda convocazione, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono presenti:

I Consiglieri:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	BIANCO Giovanni Matteo	X		13	NIEDDU Andrea	X	
2	BIGI Patrizia Anna Rita	X		14	PALA Francesco	X	
3	CARBINI Francesco Maria	X		15	PERINU Antonio	X	
4	CARBINI Luigi	X		16	PICCINNU Domenico	X	
5	DEROSAS Salvatore		X	17	PILU Paolo Elio	X	
6	FANCELLO Stefano	X		18	PINDUCCIU Gianfranco		X
7	FERRARI CARLO		X	19	RUSSU Mario Giacomo		X
8	FRAU Gian Luca		X	20	SANNA Piero	X	
9	MASU Renato	X		21	SATTA Gesuino	X	
10	MASU Vittorio	X		22	SCAMPUDDU Mario	X	
11	MONTELLA Luca Carlo		X	23	TARAS Salvatore		X
12	MULAS Mario	X		24	ZONCA Maria Pia		X
Totale Presenti		16	Totale Assenti		8		

Con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Mario Carta.

Il Presidente, Francesco Pala, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Rende noto che il 20/04/2013 è entrato in vigore, il Decreto legislativo 14/03/2013 n.33, che riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle Pubbliche amministrazioni. Si rende necessario pertanto, apportare delle modifiche al vigente regolamento sull'anagrafe patrimoniale degli amministratori locali approvato recentemente dal Consiglio Provinciale con atto n.8 del 22/02/2013 per adeguarlo alla normativa sopravvenuta.

Cede la parola per l'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno al Presidente della I Commissione Cons. Mario Mulas, il quale spiega che le modifiche apportate al regolamento riguardano gli articoli 1,2,3 e 7 mentre l'art. 6 viene riformulato ex novo (pubblicazione rendiconti Gruppi consiliari).

Chiarisce che trattasi di modifiche di legge e pertanto obbligatorie.

Chiede che rispetto al testo approvato all'unanimità dalla I Commissione, il termine stabilito all'art. 2- I comma del 31 Maggio che è discrezionale, venga su richiesta di molti consiglieri, modificato al 15 Giugno di ogni anno; inoltre, su richiesta del Presidente Pala, dà lettura di tutti gli articoli che sono stati modificati.

Non registrando interventi

IL PRESIDENTE

Pone in votazione il punto n.1 all'ordine del giorno "Modifica regolamento per l'istituzione dell'anagrafe patrimoniale degli amministratori provinciali per adeguarlo al D.lgs. 14/03/2013 n.33".

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO il regolamento per l'istituzione dell'anagrafe patrimoniale degli amministratori locali, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 8 del 22/02/2013;

RICHIAMATA la Legge 5.07.1982 n. 441 recante "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, così come modificata dal D.lgs 33/2013 che prevede l'obbligo non solo per i Consiglieri provinciali ma anche per i componenti della Giunta Provinciale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio, di presentare una dichiarazione sulla propria situazione patrimoniale al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 della citata legge sulla trasparenza amministrativa;

VISTO il Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, che all'art. 53 abroga l'art. 41 bis del Testo Unico degli Enti Locali, in materia di pubblicità dello stato patrimoniale degli amministratori locali, di recente introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 e apporta altresì delle modifiche alla L. 441/1982, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive (articoli 1 e 2) estendendo gli adempimenti di pubblicità, previsti dalla norma, a tutti gli organi elettivi della Provincia.

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 14 del D.lgs. 33/2013 disciplina unitamente alla L. 441/1982 la materia relativa alla pubblicità dello stato patrimoniale degli amministratori locali, ampliando ulteriormente la sfera delle informazioni, oggetto di pubblicazione, che riguardano non solo i componenti degli organi di indirizzo politico il coniuge non legalmente separato e i figli conviventi ma anche i parenti **entro** il secondo grado, (il padre, i fratelli, le sorelle e gli altri figli non conviventi).
- la sanzione diviene un quantum che varia da un minimo di cinquecento euro ad un massimo di diecimila euro ed inoltre l'art. 28 del citato decreto legislativo introduce l'obbligo di pubblicazione dei rendiconti consiliare e stabilisce in caso di inadempienza le sanzioni a carico dei Gruppi consiliari;
- tutti gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, devono essere pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale della Provincia. ai sensi dell'art. 8 del citato D.lgs 33/2013;
-

RITENUTO necessario ed urgente procedere ad apportare le seguenti modifiche al regolamento in argomento: Nell'art. 1 viene **soppresso** al 1 comma il seguente periodo: "*dell'art.3 del D.L 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in legge 7/12/2012 n.213* (abrogato dall'art. 53 D.lgs. 33/2013) e viene introdotto il seguente periodo all'ultimo comma:

"Il presente regolamento disciplina gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 14 del Dlgs 14 Marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico della Provincia".

Nell'art. 2 si sopprime al 1 comma la seguente dicitura: “ *dall'entrata in vigore del presente regolamento*” e si introduce “ *o dalla nomina*” e **15 Giugno**”; si introducono inoltre *ex novo* le seguenti lettere:

- d) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”. Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti;
- e) il curriculum;
- f) i compensi di qualunque natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con i fondi pubblici;
- g) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- h) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

Nel penultimo periodo dell'art. 2 si sopprime “*in regime di comunione dei beni e figli minori conviventi*” e si aggiunge “*parenti entro il secondo grado*”.

Nell'ultimo comma dell'art. 2 si aggiunge il seguente periodo:

“Ai soggetti diversi dal titolare dell'organo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 (dati aperti e riutilizzo) del D.lgs 14/03/2013, n.33.”

Nell'art. 3 dopo redditi si aggiunge il seguente elenco di adempimenti:

- un'attestazione concernente la variazione della situazione patrimoniale di cui al precedente articolo 2 concernente anche i soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 2,
- a predisporre apposita modulistica da trasmettere agli amministratori;
- a raccogliere i dati e i documenti di cui all'art. 2 corredati dall'atto di nomina o di proclamazione degli organi elettivi, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo ai fini di adempiere agli obblighi di pubblicazione-
Nell'ultimo comma dell'art. 3 dopo sito internet Istituzionale si aggiunge: “ della Provincia nelle forme previste dall'art. 14 secondo comma del D.lgs. 33/2013.

L'art. 6 viene riformulato *ex novo* come segue e conseguentemente viene modificata la numerazione dei successivi articoli:

ART. 6

Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari

I Gruppi consiliari provvedono a far pubblicare i dati relativi ai rendiconti dei fondi assegnati, evidenziando le risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate unitamente agli atti e alle relazioni agli organi di controllo.

A tal fine il Presidente del Consiglio coadiuvato dal Dirigente del Settore I, provvederà a comunicare i dati relativi ai rendiconti, al Collegio dei Revisori dei Conti, per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Generale provvederà a far pubblicare i rendiconti, nell'apposita Sezione denominata “*Amministrazione Trasparente*” del sito Istituzionale della Provincia, nel rispetto delle disposizioni organizzative di cui all'allegato “A” del D.lgs. 33/2013.

Nell'art. 7 viene soppressa la sanzione di euro 2000 e viene sostituita con euro 500,00 ed inoltre dopo euro 10.000,00 si inserisce il secondo comma:

Le sanzioni si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Dlgs 33/2013 (20/04/2013).”

PRESO ATTO che viene altresì individuato nel Presidente ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 12 comma 11, l'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di adempiere all'obbligo di trasparenza in attuazione della specifica disciplina introdotta dal citato dal D.lgs. 33/2013 materia di pubblicità della situazione patrimoniale di coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive e di governo;

VISTO l'art. 19 comma 8 dello Statuto provinciale che disciplina i diritti e i doveri degli amministratori provinciali;

VISTO il regolamento così come modificato composto da n. 9 articoli che si allega al presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla I Commissione Consiliare;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa e della correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Dirigente del settore I ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del TUEL; **(Entra in aula il Cons. Russu alle ore 10,14);**

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- **Di approvare** secondo quanto indicato nel preambolo del presente atto, la modifica del regolamento per l'istituzione dell'anagrafe patrimoniale degli amministratori provinciali composto di n.9 articoli, opportunamente adeguato al D.lgs. 33/2013 che si allega al presente atto sub "A", per farne parte integrante e sostanziale
- **Di prendere atto** che il presente regolamento a norma dell'art. 12 dello Statuto, entrerà in vigore nelle forme e tempi previsti dalle disposizioni vigenti per la deliberazione che l'approva.

Con **separata votazione unanime**, espressa per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti, in considerazione dell'urgenza di dare esecuzione al predetto dettato normativo, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'articolo 49 , comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.



IL DIRIGENTE PROPONENTE

(dott.ssa Paola Maria Luciano)

In relazione all'argomento di cui sopra, si dà atto che, a norma dell'art. 37 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio e degli Organismi consiliari, dell'odierna seduta del Consiglio provinciale è redatto resoconto di stenotipia depositato agli atti della Segreteria del Consiglio, cui si rimanda per quanto riguarda il contenuto dei singoli interventi.